



# Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: [anep@pec.anep.it](mailto:anep@pec.anep.it)

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



## COMUNICATO del 9 Novembre 2018

### **I progetti educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà sono esclusiva competenza dell'educatore professionale!**

Un conto sono le problematiche sulle abilitazioni dei titoli per l'accesso alla professione causate spesso da normative settoriali ed in contraddizione tra loro, su cui ANEP continuerà con la consueta attenzione a proporre istanze risolutive, un altro conto sono le attività di esclusiva pertinenza dell'educatore professionale normato dal DM 520 su cui altre professioni, anche quelle afferenti alla legge 4/2013, non possono avere competenza.

Questo quanto ribadito anche dal Direttore Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ministero della Salute Dott.ssa Ugenti in merito alla richiesta presentata da parte dell'Associazione Nazionale dei pedagogisti familiari (ANPEF) si essere inserita nell'elenco delle professioni non organizzate di cui alla legge 4/2013 tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come è noto, *per professione non organizzata si intende l'attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (art 1 comma 2 L. 4 de 14 gennaio 2013)*

ANEP, esaminate la documentazione presentata dall'Associazione Pedagogisti Familiari e quella presente sul sito internet della stessa, aveva riscontrato sovrapposizioni circa le competenze ascritte ai professionisti ANPEF (di fatto pedagogisti ed educatori) con quelle già riservate al profilo dell'educatore professionale normato dal DM 520/98 in particolare laddove ANPEF fa riferimento al **“pedagogista familiare come il professionista che si pone quale ausilio e riferimento nei confronti di persone con particolari bisogni educativi nell'intento di soddisfarli con modalità e tecniche socio educative indispensabili al potenziamento della capacità individuale.”**

Il Ministero della Salute, in linea con quanto osservato da ANEP, ha inviato apposita nota<sup>1</sup> al MISE affinché questo richieda all'ANPEF l'eliminazione di ogni riferimento ad attività di recupero e di riabilitazione (art. 4 dello Statuto ANPEF) di esclusiva competenza dell'educatore professionale normato con DM 520/98.

Possiamo pertanto affermare con certezza che, al di là degli ambiti di intervento, i progetti educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà sono di esclusiva competenza dell'educatore professionale!

Spetta alle Università, in collaborazione tra loro e in un'ottica di sussidiarietà alla qualità dei servizi, rispondere ai bisogni formativi dei professionisti che vi operano.

L'Educatore professionale, che come ogni professione che si rispetti nasce per rispondere ai bisogni sociali e sanitari espressi dalla popolazione, ha un profilo chiaro e chiare sono le funzioni e le attività riservate.

**Presidente Nazionale Anep  
Nicola Filippo Titta**

1 Leggi nota del Ministero della Salute

[https://www.anep.it/ckeditor/kcfinder/upload/files/Documento\\_Principale\\_0050058-18\\_10\\_2018-DGPROF-MDS-P-1.pdf](https://www.anep.it/ckeditor/kcfinder/upload/files/Documento_Principale_0050058-18_10_2018-DGPROF-MDS-P-1.pdf)